



# **COMUNE DI LANCIANO**

## **Avvocatura Comunale**

### **REGOLAMENTO**

### **PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI**

### **A PROFESSIONISTI DEL LIBERO FORO**



Approvato dal C.C. con delibera n. 29 del 29.03.2019

## INDICE

- Art. 1 - *Oggetto e ambito di applicazione*
- Art. 2 - *Istituzione dell'Elenco dei Legali esterni*
- Art. 3 - *Requisiti per l'inserimento nell'elenco.*
- Art. 4 - *Iscrizione nell'Elenco*
- Art. 5 - *Cancellazione dall'elenco*
- Art. 6 - *Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco*
- Art. 7 - *Contratto*
- Art. 8 - *Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali*
- Art. 9 - *Registro degli incarichi*
- Art. 10 - *Pubblicità*
- Art. 11 - *Norme di rinvio*

# REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI DEL LIBERO FORO

## Art. 1

### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento a professionisti esterni all’Amministrazione degli incarichi di patrocinio legale puntuale dell’Ente per specifiche liti, di consulenza legale, come specificato dall’art. 17 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n.50 del 2016, e altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri, e le principali condizioni giuridiche ed economiche dei relativi incarichi.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Lanciano in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, di arbitrato, conciliazione, mediazione e negoziazione assistita.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e gli appalti di servizi legali di cui all’allegato IX del D.Lgs, n. 50 del 2016.
4. Ai fini della difesa tecnica, il Comune di Lanciano si avvale, in via prioritaria, dei propri dipendenti abilitati alla professione di Avvocato ed iscritti nell’apposito Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati di Lanciano.
5. È consentito affidare incarichi professionali a legali esterni limitatamente per prestazioni ed attività per le quali l’Avvocatura comunale non è in grado di rappresentare l’Ente in giudizio per la natura della materia o la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l’eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro o per la sussistenza di ragioni di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi.

## Art. 2

### *Istituzione dell’Elenco dei Legali esterni*

1. Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell’Avvocatura comunale, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L’Elenco è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
  - **Sezione A - Contenzioso amministrativo**  
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
  - **Sezione B - Contenzioso civile**  
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.
  - **Sezione C - Contenzioso lavoristico**  
Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.
  - **Sezione D - Contenzioso penale (limitatamente alla costituzione di parte civile)**  
Assistenza e patrocinio presso: Giudice di pace - Tribunale - Corte d’Appello - Cassazione Penale.
  - **Sezione E - Contenzioso tributario**  
Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria - Commissione Regionale Tributaria - Cassazione.
3. L’iscrizione nell’Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. Possono inoltrare

richiesta le associazioni tra avvocati e le società di professionisti iscritte nell'elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l) della Legge 31.12.2012, n. 247, fermo restando che l'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale.

4. L'istanza può essere prodotta per l'iscrizione in due sole sezioni, ad eccezione degli studi associati e delle società di professionisti.
5. In via di prima attuazione, l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, di un Avviso pubblico sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente.
6. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, senza ulteriore avviso, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
7. I professionisti e gli studi professionali già iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula.
8. L'iscrizione nell'Elenco consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata, da effettuarsi a cura del Responsabile dell'Avvocatura, con l'ausilio di personale dallo stesso designato, con apposito provvedimento. Potranno essere richieste eventuali integrazioni e/o aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire il perfezionamento della domanda d'iscrizione. In tale ipotesi, sarà assegnato un termine, non superiore a otto giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
9. Verrà escluso il singolo professionista che abbia richiesto l'iscrizione a più di due sezioni.
10. Eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati a mezzo pec (posta elettronica certificata). I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

### Art. 3

#### *Requisiti per l'inserimento nell'elenco*

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) capacità a contrarre con la P.A.;
  - b) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati di cui alla Legge 31.12.2012, n. 247 da almeno 5 anni per gli avvocati non iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
  - c) per le associazioni tra avvocati e le società di professionisti, iscrizione nell'elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l) della Legge 31.12.2012, n. 247;
  - d) non avere in corso, personalmente o tramite altro professionista partecipe di una stessa società di avvocati di cui sia socio o associazione professionale a cui aderisce, al momento del conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro il Comune di Lanciano ovvero, laddove sia patrocinante in un giudizio pendente contro il Comune, essere comunque disposto a rinunciare al suddetto patrocinio, preliminarmente all'affidamento del primo incarico;
  - e) non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;
  - f) essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto all'art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 n. 6;
  - g) possesso, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività

professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato". Per le associazioni professionali e le società di professionisti la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione o alla società.

#### **Art. 4**

##### ***Iscrizione nell'Elenco***

1. L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
    - I. la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    - II. l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
    - III. l'eventuale iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e relativa data di iscrizione;
    - IV. non aver subito sanzioni disciplinari di sospensione dall'esercizio della professione attivate dall'ordine di appartenenza;
    - V. il numero codice fiscale e numero partita IVA;
    - VI. curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione, accompagnato da una breve scheda che riassume la storia professionale dell'aspirante affidatario. La scheda deve contenere i seguenti dati: l'indicazione delle materie trattate nelle cause patrocinate negli ultimi cinque anni; eventuali incarichi e/o collaborazioni con enti pubblici; possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie; corsi di formazione frequentati; indicazione di eventuali pubblicazioni; possesso di eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori; numero e valore delle cause patrocinate negli ultimi cinque anni;
    - VII. estremi della polizza assicurativa per responsabilità professionale;
    - VIII. dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Lanciano o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto da instaurare ovvero, laddove sia patrocinante in un giudizio pendente contro il Comune, essere comunque disposto a rinunciare al suddetto patrocinio, preliminarmente all'affidamento del primo incarico;
    - IX. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
  3. All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
  4. Per le associazioni tra avvocati e le società di professionisti i requisiti di cui all'art. 3 e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.
  5. Il Comune si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione dall'elenco.
  6. All'atto del conferimento dell'incarico verrà effettuata la verifica della veridicità di quanto dichiarato e potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all'Elenco, laddove la validità delle stesse sia scaduta; verrà effettuata la verifica

della regolarità contributiva, dovrà essere richiesta la produzione di copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale il cui possesso è stato dichiarato nella domanda d'iscrizione, eventualmente chiedendo di adeguare il massimale della stessa. Il professionista dovrà inoltre rendere la dichiarazione contenente i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali e la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi, richiesta dal comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

7. L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune di Lanciano.

## **Art. 5**

### ***Cancellazione dall'Elenco***

Il Responsabile dell'Avvocatura dispone con proprio atto la cancellazione dall'Elenco dei professionisti, delle associazioni tra avvocati e delle società di professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
5. una volta ricevuto l'incarico, abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
6. abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

## **Art. 6**

### ***Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco***

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Dirigente del Servizio Avvocatura, previa deliberazione della Giunta Comunale di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello Statuto comunale. La stessa deliberazione dovrà indicare le ragioni per le quali la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente non può essere assicurata dagli avvocati dipendenti comunali appartenenti all'unità organizzativa "Avvocatura". Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente e, come tale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto comunale, rappresenta il Comune in giudizio sia come attore che come convenuto e sottoscrive la procura alla lite.
2. Compilato l'elenco e le relative sezioni, la scelta dei legali incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio è fatta attingendo dalle varie sezioni dell'Elenco medesimo col criterio dell'equa ripartizione, tenendo conto, ai fini della valutazione comparativa dei concorrenti, dei seguenti principi e criteri:
  - a) materia sulla quale verte l'incarico da conferire
  - b) specializzazione, esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae, necessarie allo svolgimento dell'incarico, valutate in relazione all'importanza del giudizio;
  - c) foro di competenza della causa da affidare;
  - d) **collaborazione con enti pubblici in relazione a questioni analoghe;**
  - e) costo della prestazione professionale, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali, con le modalità indicate al successivo comma 4;
  - f) rotazione, tramite sorteggio delle domande tra i professionisti inseriti nell'Elenco per incarichi con carattere di serialità per cause di competenza del giudice di pace.

3. Il Dirigente del Servizio Avvocatura motiva la scelta del professionista inserito nell'elenco, esplicitando con chiarezza le ragioni sottese, in base ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo e determina il compenso professionale relativo all'incarico da affidare, con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 e successivo D.M. 37/2018.
4. Nell'ipotesi in cui, dall'istruttoria della scelta del professionista da incaricare venga riscontrata, all'interno dell'albo e della specifica sezione di riferimento, una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali secondo i criteri sub a), b), c) e d) del comma 2, il Dirigente dell'Unità Operativa Avvocatura preventivamente determina, secondo i parametri di cui al D.M.55/2014 e al successivo D.M. 37/2018, il compenso professionale da porre a base della procedura comparativa e invita n. 3 professionisti iscritti all'albo in possesso delle specifiche competenze a presentare preventivo/offerta. L'incarico viene affidato al professionista che avrà presentato il preventivo più basso rispetto al compenso professionale posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 19-quaterdecies, comma 3, della Legge 172/2017 e 13-bis della legge 247/2012, vengono escluse le offerte non conformi ai parametri minimi di cui al D.M.55/2014 e al successivo D.M. 37/2018. In caso di parità si determinerà la graduatoria mediante sorteggio.
5. L'affidamento diretto è possibile, mediante atto motivato, nei casi di:
  - a) affidamento dell'incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo;
  - b) litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva (*litispendenza*, caratterizzata dalla coesistenza di cause promosse innanzi ad autorità giudiziarie differenti, ma che presentano elementi identificativi (soggetti, petitum, causa petendi) coincidenti; - *continenza*, caratterizzata dalla coesistenza di giudizi pendenti tra gli stessi soggetti, con identica causa petendi, cioè il titolo in base al quale la richiesta viene avanzata, ma con diverso petitum, cioè la domanda proposta; - *connessione*, caratterizzata dalla coesistenza di cause che hanno in comune almeno uno degli elementi identificativi: soggetti (connessione soggettiva), petitum e/o causa petendi (connessione oggettiva).
6. Per gli incarichi conferiti si procederà alla pubblicazione nella speciale sezione "Amministrazione trasparente" del Comune denominata "Consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e alla comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
7. Espletata la procedura comparativa nel rispetto dei criteri sopra enunciati, il Responsabile dell'Avvocatura procederà con propria determinazione ad aggiudicare il servizio e a darne comunicazione agli interessati.
8. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, con particolare riferimento all'art. 24, comma 3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice deontologico forense sarà causa espressa di risoluzione dell'incarico.
9. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Lanciano per terzi, pubblici o privati e che non dimostrino di aver formalmente rinunciato a tali patrocinii.
10. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune di Lanciano.
11. In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco per giudizi che presentano il carattere della complementarità o consequenzialità con altri incarichi attinenti la medesima materia ovvero che riguardano una questione nuova non ancora esaminata dalla giurisprudenza.

## Art. 7

### Contratto

1. All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista sottoscriverà apposito contratto che dovrà

espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale come determinato ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente regolamento;
- c) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
- d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari;
- e) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un dettagliato parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- g) l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- h) la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

## **Art. 8**

### ***Compenso professionale. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali***

1. Il compenso professionale spettante al professionista esterno, suddiviso per fasi, deve ritenersi relativo all'intero giudizio (dalla fase dello studio a quella decisoria), oltre agli oneri accessori (spese generali, IVA e CPA) e viene determinato, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 6, con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui al DM n. 55/2014 e 37/2018 e, nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 6, con riferimento al preventivo più basso rispetto al compenso professionale posto a base di gara nella procedura di comparazione.
2. Al momento del conferimento dell'incarico, il Comune di Lanciano può autorizzare il professionista a dichiararsi antistatario. Per la liquidazione dei compensi, in caso di sentenza favorevole, si possono verificare le seguenti fattispecie:
  - a) in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico della controparte, il professionista incaricato dovrà provvedere a porre in essere azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice, con oneri a carico del soccombente, senza null'altro a pretendere in termini di compensi aggiuntivi, salvo le spese delle procedure esecutive (che verranno anticipate dal Comune) e gli eventuali compensi liquidati dal giudice dell'esecuzione effettivamente recuperati;
  - b) in caso di mancato e comprovato recupero delle spettanze il Comune liquiderà al professionista esclusivamente il compenso professionale convenuto all'atto del conferimento dell'incarico;
  - c) in presenza di sentenza favorevole che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi professionali, il professionista potrà trattenere l'eventuale parte eccedente il compenso pattuito liquidata dal giudice;
  - d) in presenza, invece, di sentenza favorevole che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi professionali, per un importo inferiore a quanto preventivato dal legale incaricato, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato nella sentenza.
3. In caso di soccombenza la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista, nel rispetto della convenzione di incarico. Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.
4. In caso di transazione in pendenza del giudizio, al professionista spetterà unicamente il compenso

professionale rispetto alle fasi svolte di cui al D.M. n. 55/2014 – aggiornate con il decreto n.37 del 08.03.2018, oltre alla percentuale del 25% ex art. 4 comma 6 del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.

5. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
6. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia opportuno o necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese al pagamento delle spese di domiciliazione e degli onorari spettanti per l'attività richiesta e posta in essere dal domiciliatario, senza diritto al rimborso da parte del comune in nessun caso.
7. Il responsabile dell'Avvocatura comunale provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita.
8. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista, il Responsabile dell'Avvocatura potrà autorizzare anticipazioni o saldare la somma preventivata, a fronte dell'emissione della parcella da parte del professionista, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

#### **Art. 9**

##### ***Registro degli incarichi***

1. Il Responsabile dell'Avvocatura comunale provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Elenco, alla tenuta e aggiornamento del Registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
  - a) generalità del professionista;
  - b) oggetto sintetico dell'incarico;
  - c) estremi dell'atto di incarico;
  - d) importo/i del compenso preventivato e liquidazione/i effettuate.

#### **Art. 10**

##### ***Pubblicità***

L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune di Lanciano, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale web dell'Ente. Tale avviso dovrà contenere l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR n. 679/2016.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile dell'Avvocatura comunale, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati con sistemi elettronici e manuali ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza.

#### **Art. 11**

##### ***Norme di rinvio***

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.